



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)**

**dal Ministro della salute (SPERANZA)**

**dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)**

**dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)**

**dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)**

**e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)**

**di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2021**

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	14
Disegno di legge .....	»	33
Testo del decreto-legge .....	»	34

ONOREVOLI SENATORI. – Si illustra di seguito il contenuto del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, di cui il presente disegno di legge propone la conversione in legge.

Art. 1. – (*Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche*)

Il comma 1, lettera *a*), numero 1), novella il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevedendo che in zona gialla – oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, invece, l'accesso agli spettacoli predetti è sempre consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ma la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza li-

miti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all'autorità competente ad organizzare l'evento anche la documentazione che attesti l'adozione di misure finalizzate a prevenire il diffondersi del COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida. Tali misure sono poi comunicate dall'autorità competente:

*a)* alla commissione tecnica deputata a verificare la conformità dei luoghi, la quale può invitare nel corso delle proprie sedute rappresentanti delle aziende sanitarie locali, competenti in materia di sanità pubblica, ai fini dell'acquisizione di un loro parere circa l'idoneità delle misure adottate dagli organizzatori;

*b)* al prefetto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si prevede, infine, che rimangano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, nonché, salvo quanto previsto per la zona bianca, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel caso in cui non possano essere rispettate le condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Il comma 1, lettera *a*), numero 3), novella il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in tema di partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In questo caso, in zona gialla, si applicano le misure di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,

del decreto-legge n. 52 del 2021 e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Inoltre, le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Infine, le attività continuano a svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi continuano a svolgersi senza la presenza di pubblico.

Il comma 1, lettera *a*), numero 4), novella il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Il comma 1, lettera *b*), novella la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, aggiungendovi, tra i servizi e le attività per l'accesso ai quali è necessario munirsi delle certificazioni verdi-COVID-19, anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1, lettera c), prevede che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2021, in tema rispettivamente di capienza al chiuso in zona bianca per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, e di capienza sempre al chiuso in zona bianca per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

*Art. 2. - (Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

La disposizione interviene a modificare l'articolo 5-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che dispone in merito alla fruizione dei servizi dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, al fine di sopprimere i requisiti di distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, mantenendo comunque la previsione dell'accesso in forma contingentata e con modalità in grado di evitare assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visita.

*Art. 3. - (Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni*

*verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)*

L'articolo 3 inserisce l'articolo 9-octies nel decreto-legge n. 52 del 2021. La disposizione interviene in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato e, ai fini della programmazione del lavoro, prevede in capo ai lavoratori l'obbligo di rendere al datore di lavoro che ne faccia richiesta le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un periodo di preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro.

*Art. 4. - (Riorganizzazione del Ministero della salute)*

Al comma 1 viene potenziata la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute attraverso l'incremento di due unità. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana. L'aumento di cui si tratta consentirà al Ministero, nell'ambito di una riorganizzazione di carattere generale, di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, professionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospedalieri, l'assistenza territoriale, la salute e l'ambiente, la salute mentale.

Al comma 2 si dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'articolazione del Ministero in dipartimenti, non rispondente all'attuale assetto organizzativo, con la previsione dell'articolazione del Ministero in direzioni generali coordinate da un segretario generale.

Art. 5. - (*Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione*)

Con l'articolo 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta una disciplina transitoria del procedimento relativo alle modalità di raccolta delle firme di adesione alle proposte di *referendum*, consentendone la raccolta anche in forma digitale, fino all'operatività della apposita piattaforma prevista dall'articolo 1, comma 341, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, si è stabilito che le firme possano essere raccolte anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, cui deve essere associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Tali firme non sono soggette al regime di autenticazione previsto, per le firme apposte su supporto cartaceo, dalla legge n. 352 del 1970.

I promotori del *referendum* sono tenuti a depositare le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui procedono al deposito delle eventuali firme raccolte in forma ordinaria.

Le firme raccolte con modalità elettronica possono essere inoltre depositate presso l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, sia come duplicato informatico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sia come copia analogica di documento informatico, se dotate del contrassegno a stampa previsto dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del citato CAD.

Anche i certificati elettorali possono essere richiesti e rilasciati mediante posta elettronica certificata o mediante servizio elet-

tronico di recapito certificato qualificato, e possono essere depositati dai promotori, unitamente alla richiesta di *referendum* e al messaggio in cui sono acclusi, come duplicato informatico o come copia analogica del documento informatico.

Le disposizioni adottate con il decreto-legge n. 77 del 2021 hanno inoltre previsto, all'articolo 39-*bis*, la proroga, dal 30 settembre al 31 ottobre, del termine per il deposito delle firme e dei certificati elettorali per le richieste di *referendum* abrogativo annunciate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 giugno 2021. Conseguentemente, è slittato di un mese, dal 15 dicembre al 15 gennaio, il termine per la pronuncia delle ordinanze definitive da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, in corso di conversione, la proroga prevista dal citato articolo 39-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, è stata estesa alle richieste di *referendum* annunciate in *Gazzetta Ufficiale* dopo il 15 giugno ed entro il 30 settembre 2021.

Nel periodo interessato dai descritti interventi normativi sono stati annunciati in *Gazzetta Ufficiale* tredici *referendum*.

È pertanto imminente il deposito di un considerevole numero di firme (e relativi certificati elettorali) raccolte per quesiti referendari che, come risulta dai mezzi di informazione e dal primo deposito effettuato presso l'Ufficio centrale per il *referendum*, hanno riscosso moltissime adesioni, anche a causa della forma agevolata di raccolta delle sottoscrizioni.

Quindi l'Ufficio centrale per il *referendum* dovrà fronteggiare non solo numeri eccezionalmente elevati di firme da verificare, ma anche procedere con operazioni di controllo rese più complesse, rispetto al sistema previgente, dalle norme che hanno consentito, per ciascun quesito referendario presentato nel periodo sopra indicato, di raccogliere e



depositare firme e certificati con modalità miste, cartacee e digitali.

È quindi prevedibile l'aggravio delle attività a tal fine necessarie, oltre che il netto aumento dei dati che dovranno essere manualmente inseriti negli appositi tabulati in formato digitale, nel rispetto del termine di sessanta giorni, scadente il 15 gennaio 2022, previsto per l'adozione delle ordinanze definitive da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

Si ritiene quindi necessario e urgente un intervento normativo che consenta di dotare, in tempi ristretti, l'Ufficio centrale per il *referendum* di adeguate risorse di personale per il completo e tempestivo espletamento della procedura.

L'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, conferisce al primo presidente della Corte di cassazione « in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum* » specifici poteri organizzativi che gli consentono di aggregare a tale Ufficio altri magistrati della Corte, oltre che disporre modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

L'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, consente però di aggregare, per le operazioni di verifica, esclusivamente personale della segreteria di cui al citato articolo 6 della legge n. 199 del 1978 che abbia una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Considerata la necessità di disporre di un numero adeguato di persone addette a tale funzione e la necessità per la Corte di cassazione di continuare, nello stesso periodo, a svolgere l'ordinaria attività giurisdizionale, è altamente probabile che si presentino serie difficoltà di reperimento di personale sufficiente.

Tali considerazioni fanno ritenere necessario intervenire d'urgenza e con una norma

temporanea (la cui applicazione è prevista per un periodo non superiore a sessanta giorni) per consentire in via eccezionale il potenziamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* al fine di prevedere, con apposita deroga al citato articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 1995, l'aggregazione a tale Ufficio di personale appartenente alla seconda area con qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario e, per la medesima finalità, di consentire che all'Ufficio centrale per il *referendum* sia temporaneamente aggregato anche personale di altre amministrazioni con profili professionali equiparati, ivi compreso il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché dotato di determinati requisiti di professionalità, mediante apposita procedura di mobilità temporanea.

Considerato il numero di quesiti referendari, del rilevante numero di firme che dovranno essere verificate (superiore a 7 milioni) e della ristretta tempistica prevista dalla legge per lo svolgimento di tali operazioni, si è stimato di dover autorizzare l'aggregazione di un numero massimo di 360 unità, di cui non più di 80 per personale addetto alle operazioni di verifica e non più di 280 per il personale addetto alle altre operazioni.

In ragione della necessità di consentire all'Ufficio centrale per il *referendum* di essere operativo in tempi brevi, si è prevista una procedura semplificata per l'adozione del provvedimento di comando da parte delle amministrazioni cui appartengono i dipendenti che manifestano la disponibilità ed è stato previsto uno specifico trattamento economico, con l'estensione al personale così aggregato dell'onorario giornaliero previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, ridotto di un quinto. Si è inoltre specificato, per il personale comandato, che non è dovuta l'indennità giudiziaria.

Per l'attuazione di tali disposizioni, urgenti e temporanee in quanto applicabili per un periodo non superiore a sessanta giorni, è prevista una spesa di € 990.731 per l'anno 2021.

*Art. 6. - (Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

L'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Si prevede altresì che con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 vengano fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Inoltre, venendo incontro alle istanze dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) si prevede che il medesimo decreto, analogamente a quanto previsto per i concorsi pubblici, disciplini le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei predetti candidati.

Il comma 3, onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condi-

zioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle suddette certificazioni costituisce motivo di esclusione dall'esame.

Il comma 4 stabilisce che le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, siano stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, (e non dunque, a differenza di quanto previsto per la sessione 2020, dalla sola commissione centrale).

Gli ultimi due commi contengono disposizioni finanziarie.

*Art. 7. - (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*

L'incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per le esigenze del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SI-PROIMI), attivato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, si rende necessario per far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dal previsto afflusso di un ingente numero di richie-



denti asilo, in ragione della situazione politica determinatasi in Afghanistan, ancora in corso di evoluzione.

La platea dei beneficiari delle prestazioni rese nell'ambito del SAI è venuta ad ampliarsi per effetto della novella introdotta dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha reintrodotto la possibilità di accoglienza nel Sistema dei richiedenti protezione internazionale e ha ampliato le categorie dei beneficiari, nei limiti dei posti disponibili.

Si stima in via speditiva la necessità di approntare un numero di posti aggiuntivi nel SAI, destinato sia ai richiedenti asilo sia ai possessori di *status* di protezione internazionale e maggiormente rispondente alle esigenze di accoglienza dei nuclei familiari, per complessivi 3.000 posti, nell'ambito dei progetti SAI già avviati.

Per tale ragione, con la disposizione di cui al comma 1 s'intende rafforzare il sistema nazionale di accoglienza, attraverso l'ampliamento della disponibilità di posti nell'ambito del SAI, per 3.000 unità, e la conseguente integrazione delle risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità dei servizi di accoglienza erogati nell'ambito del sistema, tenuto altresì conto dell'urgenza di disporre di un maggior numero di posti da destinare ai cittadini afghani richiedenti asilo il cui arrivo è previsto nel restante periodo del corrente anno.

Il comma 2 detta le disposizioni necessarie ad assicurare la copertura finanziaria della norma.

*Art. 8. - (Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia)*

L'articolo in esame dà attuazione, con norma primaria, agli impegni assunti nel-

l'ambito del Protocollo d'intesa siglato in Trieste il 13 luglio 2020, tra i Ministeri dell'interno e dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, la regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Trieste e alcune associazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena, per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste, Via Filzi, già Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, che attualmente ospita la Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori.

Rispetto ad un primo contenuto normativo indicato dall'articolo 1 del Protocollo - sul quale si sono sviluppate interlocuzioni anche con il Ministero dell'economia e delle finanze che ne hanno conclusivamente evidenziato profili di onerosità non risolvibili in via compensativa - l'operazione declinata dalla disposizione coglie comunque gli impegni contenuti nell'atto convenzionale ed amplia la portata dell'intervento normativo e dei suoi destinatari, nell'ottica del potenziamento infrastrutturale degli immobili oggetto di alienazione o concessione in uso oggetto dell'operazione.

Il comma 1 interviene, con la tecnica della novella, sull'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ». In particolare l'articolo 19, modificato dalla norma in esame, reca la disciplina concernente la restituzione di alcuni beni immobili tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Università degli studi di Trieste, anche salvaguardando, in tali spazi, la presenza di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.

Nel dettaglio:

la lettera *a*) sostituisce il comma 1 del citato articolo 19, modificando la disposizione in ottica di coordinamento normativo rispetto al nuovo comma 1-*bis* (vedasi *infra*) che dispone il trasferimento in proprietà del Narodni Dom, sito in via Filzi, alla comu-

nità linguistica slovena; vengono dunque eliminati i riferimenti all'edificio di via Filzi, in Trieste, già Narodni Dom, in considerazione del trasferimento dello stesso, disposto dal nuovo comma 1-bis, alla « Fondazione Narodni Dom », costituita dall'Unione culturale economica slovena - SKGZ e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - SSO. Viene invece mantenuta la previsione secondo la quale la casa di cultura Narodni Dom di Trieste - situata nel rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena e che nell'edificio sito in Gorizia, Corso Verdi, già Trgovski dom, trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la regione e il Ministero dell'economia e delle finanze. La previa intesa con la regione salvaguarda il coinvolgimento dell'ente territoriale nelle interlocuzioni con la minoranza linguistica, considerato il ruolo che allo stesso è riconosciuto dalla legge di tutela. In particolare, l'articolo 16 della legge n. 38 del 2001 assegna alla regione la competenza relativa al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena, in ossequio all'articolo 3 dello Statuto speciale, il quale prevede che « Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali »;

la lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 della citata legge n. 38 del 2001, che dispone il trasferimento in

proprietà dell'edificio di via Filzi, già Narodni Dom, alla « Fondazione Narodni Dom », costituita dall'Unione culturale economica slovena - SKGZ e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - SSO, nonché il nuovo comma 1-ter, il quale dispone la concessione in uso gratuito e perpetuo dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato « ex Ospedale militare » all'Università degli studi di Trieste, già utilizzato come Casa dello studente, in concessione a titolo gratuito con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante « Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato ». Viene altresì introdotto un nuovo comma 1-quater, il quale dispone la concessione, in uso perpetuo e gratuito, all'Università degli studi di Trieste dell'edificio denominato « Gregoretti 2 » di proprietà del comune di Trieste. Inoltre il nuovo comma 1-quinquies del medesimo articolo 19 stabilisce che le operazioni di trasferimento previste dai commi precedenti siano esenti da carichi fiscali.

Viene, infine prevista (lettera c)) la soppressione del comma 2 dell'articolo 19. La disposizione attuale prevede che « In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ». Si tratta di un potere sostitutivo da esercitare entro cinque anni nel caso di mancata intesa tra la regione e gli altri soggetti istituzionali interessati per la tutela della minoranza linguistiche slovena che, oltre ad apparire eccessivamente invasivo dell'autonomia regionale - anche alla luce della successivamente intervenuta riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione - è da ritenersi non più utile, non ravvisandosi la necessità di un intervento sostitutivo mediante il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri ivi previsto, anche in considerazione del lasso di tempo ormai trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 38 del 2001.

Il comma 2 prevede un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali - in relazione ai commi successivi - per oneri quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in due milioni di euro annui dal 2023 al 2031. Si prevede che ai complessivi oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa per la rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Trieste, denominato «ex Ospedale militare» quantificata in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare all'Università degli studi di Trieste, a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 4 reca una disposizione di chiusura che rimette a un'intesa tra la medesima «Fondazione - *Fundacja Narodni Dom*» e l'Università degli studi di Trieste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la determinazione

delle modalità del trasferimento della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori, che attualmente occupa i locali del *Narodni Dom* di via Filzi, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 9. - (*Disposizioni in materia di protezione di dati personali*)

L'intervento normativo mira ad allineare le previsioni del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato «Codice») al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato «Regolamento»), nell'ottica di semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, oltre che nell'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Con le modifiche indicate al comma 1, lettere *a*) e *b*), si interviene sugli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies del Codice, per chiarire la base giuridica e la liceità del trattamento operato dalle amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento.

In proposito, va ricordato che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento prevede che, ove il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un «compito di interesse pubblico» o connesso «all'esercizio di pub-

blici poteri » di cui è investito il titolare del trattamento, la base giuridica – che rende lecito il trattamento – è costituita « dal diritto dell'Unione o dello Stato membro ».

Con riguardo al trattamento « necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento », l'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento prevede che la finalità del trattamento è determinata dalla base giuridica costituita dal diritto (dell'Unione o dello Stato) ovvero e alternativamente è quella « necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ». Il Regolamento, dunque, non impone l'esplicitazione nella norma in corso di adozione della finalità, puntuale e specifica, del trattamento, ponendo tale finalità desumersi dai « compiti » correlati allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o dai poteri pubblici esercitati dal titolare del trattamento, e ciò in coerenza con il « considerando » 41 secondo cui « Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato ».

Al fine di adeguare la disciplina interna, si modifica l'articolo 2-ter del Codice, che attualmente prevede che la base giuridica del trattamento (sebbene con riguardo ai casi di cui alla lettera *b*) del paragrafo 1 dell'articolo 6, ma estesa in via interpretativa ai trattamenti per finalità pubbliche) è sempre una « norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento ».

La riformulazione mutua il testo dal §3 del *Bundesdatenschutzgesetz* (legge federale sulla protezione dei dati) del 30 giugno 2017 adottato dal Parlamento tedesco, secondo cui « *Die Verarbeitung personenbezog-*

*gener Daten durch eine öffentliche Stelle ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.* » (Il trattamento dei dati personali da parte di un organismo pubblico è consentito se necessario per l'adempimento di un compito di competenza del responsabile o nell'esercizio di pubblici poteri che sono stati trasferiti al responsabile).

Analoghe considerazioni di allineamento della disciplina interna al Regolamento, nell'ottica di valorizzare l'espletamento dei compiti di interesse pubblico attribuiti ed esercitati dalle pubbliche amministrazioni, guidano l'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice.

Il Regolamento, infatti, agli articoli 35 e 36, valorizzando il principio di « responsabilizzazione » sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, non prevede procedimenti d'ufficio da parte dell'autorità di controllo, ma rimette al titolare del trattamento l'obbligo di procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi previsti, e prevede la successiva consultazione dell'autorità di controllo solo nei casi in cui l'esito dell'*assessment* abbia evidenziato la sussistenza di un rischio elevato che imponga l'adozione di misure volte ad attenuare il rischio.

Va ricordato che l'articolo 35, paragrafo 4, consente alle autorità di controllo di redigere e rendere pubblico « ... un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1 ». Il Garante ha redatto l'elenco che prevede dodici tipologie di procedimento (individuate per caratteristiche generali) sottoposte a necessaria e preliminare valutazione d'impatto (DPIA).

L'attuale formulazione dell'articolo 2-quinquiesdecies introduce nello Stato una disciplina non obbligatoria ai sensi del Re-



golamento e, pertanto, con la presente novella, si ritiene di esercitare diversamente la facoltà che l'articolo 36, paragrafo 5, del Regolamento, concede agli Stati membri.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* sono di mero coordinamento rispetto alla modifica degli articoli *2-ter* e *2-quinquiesdecies*.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *e)*, novella il Codice inserendo un nuovo articolo *144-bis* che mira ad incrementare gli strumenti immediati ed efficaci di tutela in favore di soggetti deboli potenzialmente destinatari di condotte riconducibili al concetto di *revenge porn*, soprattutto con specifico riferimento ai numerosi casi che hanno visto nel *web* il coinvolgimento di minori d'età o di soggetti deboli, vittime di diffusione e pubblicazione illecita di immagini anche a sfondo sessuale.

In particolare al comma 1 dell'introdotta articolo *144-bis* si prevede che la persona (anche minorenni) che ha fondati motivi di ritenere di essere oggetto di minaccia possa indirizzare al Garante per la protezione dei

dati personali apposita segnalazione o richiamo.

Al comma 2 del medesimo articolo *144-bis* si precisa che per i minorenni la richiesta possa essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Al comma 3 del citato articolo *144-bis* si specifica che l'invio al Garante delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il comma 2 è anch'essa una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo *2-quinquiesdecies*, abrogato dal presente articolo.

Il comma 3, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR, riduce da quarantacinque a trenta giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

Art. 10. - (*Entrata in vigore*)

L'articolo 10 reca l'entrata in vigore.



**ART. 1 (Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)**

L'articolo in esame apporta diverse modificazioni al decreto-legge 22 aprile 2020, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Il comma 1, lett. a), n. 1), novella il comma 1 dell'articolo 5 in tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevedendo che in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, invece, l'accesso agli spettacoli predetti è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2020, n. 52, e la capienza consentita all'aperto è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al Prefetto. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 5, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1, lett. a), n. 2), inserisce il comma 1-bis nell'articolo 5 prevedendo che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Il comma 1, lett. a), n. 3, novella il comma 2 dell'articolo 5 in tema di partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi



diversi da quelli sopra richiamati. In questo caso, in zona gialla, si applicano le misure di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021 e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Viene precisato che le percentuali massime di capienza di cui al comma 2 si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

Il comma 1, lett. a), n. 4, novella il comma 3 dell'articolo 5 prevedendosi che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possono essere stabiliti una diversa percentuale massima di capienza consentita e un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Il comma 1, lett. b), novella la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9-bis aggiungendovi, tra i servizi e le attività per l'accesso ai quali è necessario munirsi delle certificazioni verdi, anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1, lett. c), aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 13 prevedendo, in tema di sanzioni, che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2021, in tema rispettivamente di capienza al chiuso in zona bianca per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, e di capienza sempre al chiuso in zona bianca per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dell'11 ottobre 2021.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 2 (Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)**

La disposizione modifica l'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sopprimendo i requisiti di distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a partire dall'11 ottobre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.



**ART. 3 (Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)**

L'articolo 3 inserisce l'articolo 9-*opties* nel decreto-legge n. 52 del 2021. La disposizione interviene in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato e, ai fini della programmazione del lavoro, prevede in capo ai lavoratori l'obbligo di rendere al datore di lavoro che ne faccia richiesta comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, con un periodo di preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

**ART. 4 (Riorganizzazione del Ministero della salute)**

Il nuovo assetto organizzativo prevede 15 strutture di livello dirigenziale generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa.

In relazione a tale rideterminazione, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del Ministero della salute è stata da ultimo formalmente determinata con d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *Spending review*).

La Tabella A allegata al predetto decreto (art. 16) fissa i seguenti contingenti:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111
Dirigenti professionalità sanitarie	247
AREA III	525
AREA II	794
AREA I	9
Totale	1699

Successivamente, l'Amministrazione ha registrato interventi normativi che hanno incrementato la dotazione organica del Ministero e, segnatamente:

Art. 1, c. 358, l. 145/2018 (210 unità di dirigenti sanitari, 80 di Area terza e 28 di Area seconda)

Art. 17, c. 2-quater, d.l. 22/2019 (67 unità di Area 3)



Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 (13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 50 di Area 3)

Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 (7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 135 di Area 3)

La dotazione organica che deriva dagli incrementi sopra riportati è dunque la seguente:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	131
Dirigenti professionalità sanitarie	457
AREA III	857
AREA II	822
AREA I	9
Totale	2289

Ciò premesso, la disposizione proposta prevede un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

I maggiori oneri derivanti dal predetto incremento delle posizioni di I fascia è pari a euro 651.880,65 annui lordi, compresi oneri riflessi e del 3,78% quale incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, come dalla seguente tabella:



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costo unitario dirigente di I Fascia		
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO UNITARIO	n. posizioni
		<b>2</b>
STIPENDIO	57.892,87	115.785,74
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20	75.186,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	76.111,39	152.222,78
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ultima erogata - anno 2017)	31.932,01	63.864,02
<b>TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE</b>	<b>203.529,47</b>	<b>407.060,94</b>
TOTALE ONERI RIFLESSI	76.300,87	152.601,74
EMOLUMENTO EX ART 7 LEGGE 362/99 ultimo liquidato	25.801,20	
ONERI 32,70	8.436,99	
Totale art. 7	<b>34.238,19</b>	
<b>TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI</b>	<b>314.068,53</b>	<b>628.137,06</b>
3,78		
<b>651.880,65</b>		

A compensazione, vengono ridotti 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come da tabella seguente.

Costo unitario dirigente sanitario chimico/farmacista/psicologo/biologo						TOTALE ANNUO UNITARIO MEDIO	n. posizioni
RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI CCNL 2020 ART. 63 COMPENSIVA DELLA TREDICESIMA	NATURA PROF. MEDIO DI 5 ANNI (comma 1 lettera d) - S5	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S3	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S2	STRUTTURA SEMPLICE (comma 1 lettera b) - S1		
							<b>7</b>
STIPENDIO	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	316.825,39
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.000,00	7.580,00	53.060,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	7.800,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	13.800,00	10.520,00	73.640,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO STIMATA 35%	4.270,00	5.775,00	6.125,00	6.825,00	8.680,00	6.335,00	44.345,00
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>61.730,77</b>	<b>67.535,77</b>	<b>68.885,77</b>	<b>71.585,77</b>	<b>78.740,77</b>	<b>69.695,77</b>	<b>487.870,39</b>
TOTALE ONERI RIFLESSI	23.449,73	25.592,21	26.090,46	27.086,96	29.727,68	26.389,41	184.725,86
<b>TOTALE ANNUO COMPENSIVO ONERI</b>	<b>85.180,50</b>	<b>93.127,98</b>	<b>94.976,23</b>	<b>98.672,73</b>	<b>108.468,45</b>	<b>96.085,18</b>	<b>672.596,25</b>
3,78							
<b>698.020,39</b>							

Si segnala che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento attribuite agli Uffici di II fascia ma si riferiscono agli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute sicché la





proposta in esame risponde nel suo complesso al principio costituzionali della organizzazione degli uffici nel rispetto del canone del buon andamento.

Quanto alle istituende nuove direzioni generali si precisa, con riferimento alle risorse umane, che si procederà all'utilizzo delle nuove posizioni funzionali di seconda fascia attribuite al Ministero della salute dall'art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 - che ha autorizzato l'incremento di organico di n. 13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa - nonché dall'art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 che ha, a sua volta, ulteriormente incrementato l'organico di n. 7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa.

Quanto al personale non dirigenziale, le due nuove direzioni generali potranno avvalersi dei contingenti aggiuntivi previsti dalle seguenti disposizioni di legge per le quali le procedure assunzionali sono state espletate solo in parte.

Art. 1, c. 358, l. 145/2018 (80 di Area terza e 28 di Area seconda)

Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 (50 di Area 3)

Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 (135 di Area 3)

Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Art. 5 (Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)**

L'articolo in esame è volto ad adottare le misure straordinarie necessarie ad assicurare l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari nell'attuale contesto gestionale caratterizzato da difficoltà connesse all'organizzazione del lavoro alla luce delle misure urgenti introdotte in materia nei decreti-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e 30 settembre 2021, n. 132, in via di conversione, che rendono possibile la raccolta di firme per la sottoscrizione dei quesiti referendari, oltre che in formato cartaceo anche in modalità telematica e consentono di prorogare fino al 31 ottobre 2021 il deposito delle firme e dei certificati elettorali per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre 2021.

Si rappresenta, infatti, che i promotori possono procedere alla raccolta on line mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, e di modalità alternative per il deposito delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.



Da quanto risulta dalle informazioni assunte dai comitati promotori e dai siti di informazione per 8 richieste di referendum risulta raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori e per altre 5 si stanno ultimando gli iter di raccolta delle relative sottoscrizioni e si considera altamente probabile anche per questi ulteriori quesiti il raggiungimento della soglia prevista, atteso la modalità di espletamento degli adempimenti connessi in formato elettronico.

Il presente intervento normativo si propone, pertanto, di potenziare con adeguate risorse umane l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Illustrata la ratio dell'intervento si procede all'esame delle singole disposizioni.

Con il comma 1 si prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme.

Il comma 2 stabilisce, invece, che per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

Con il comma 3 si prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

Il comma 4 disciplina la procedura di assegnazione temporanea per destinare il personale integrativo necessario all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che si troverà, quindi, implementato da un contingente ulteriore non superiore a 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici,



nell'ambito delle attività previste dall'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, aderendo alla richiesta formulata dal primo presidente della Corte di Cassazione.

A tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione al predetto Ufficio, riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute a adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di provenienza e che il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla citata amministrazione.

Con il comma 5 si prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, mentre al personale con mansioni esecutive di supporto l'onorario indicato è ridotto di un quinto.

Sulla base delle risultanze fornite dalla Corte di Cassazione, per il completamento delle molteplici attività demandate alla Corte nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, si prevede che il Primo Presidente potrà avvalersi per un periodo non superiore a 60 giorni di ulteriore personale distaccato o comandato rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, restando a carico dell'amministrazione di provenienza sia il trattamento economico fondamentale sia quello accessorio da corrispondere durante il periodo comando. Si evidenzia, inoltre, che al personale comandato non è dovuta l'indennità giudiziaria, emolumento corrisposto per il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria.

L'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto).



Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività come già dettagliatamente riportate sopra, potranno essere impiegate in totale 108 unità di personale (reperibili all'interno ed all'esterno tramite distacco o comando) con funzioni di verifica e conteggio e 280 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici.

L'onere dovuto alla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale è stato quantificato in via prudenziale in euro, comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto seguente:

ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM												
Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	Importo giornaliero	41,32	Giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste		Totale e parziale	IRAP (8,5%)	Totale complessivo	Costo applicativo gestionale adempimenti informatici per il referendum	Oneri per applicativo gestionale compresa IVA	Totale oneri complessivi
					Area II - assistenti giud. o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, con funzioni di verifica e conteggio	108						
					Area II - operatori giud. e profili professionali equiparati, con mansioni	280						
	Importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06					267.753,60	22.759,06	290.512,66		80.000,00	990.730,34
							555.408,00	47.209,68	602.617,68		17.600,00	



				esecutive di supporto							
TOTALI					3 8 8	823.1 61,60	69.9 68,7 4	893.13 0,34		97.60 0,00	





Per quanto riguarda invece le strutture logistiche e le attrezzature informatiche da mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si rappresenta che per le prime potranno essere utilizzati i locali disponibili presso gli uffici giudiziari presenti nel territorio di Roma, mentre per l'applicativo gestionale per l'espletamento degli adempimenti informatici da fornire al personale da utilizzare per le finalità indicate nel presente provvedimento, si prevede secondo la stima prudenziale fornita dalla Direzione generale per i sistemi automatizzati di questa amministrazione una spesa pari ad euro **97.600,00** comprensiva di Iva (22%).

L'onere complessivo quantificato in via prudenziale è pari a euro 990.731,00.

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di **euro 990.731,00 (cifra arrotondata) per l'anno 2021**. *Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

*In merito ai profili di copertura si assicura la piena sostenibilità dell'intervento normativo in esame mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia per l'anno 2021, e si conferma, altresì, l'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.*

**Art. 6 (Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)**

L'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Come stabilito dal citato decreto-legge n. 31 del 2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, terzo e quarto comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 47, commi 1, 2 e 3, della legge 247 del 2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in



materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici in possesso di questa amministrazione e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sotto commissioni	Numero commissari per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2021	500	3	1500				

Dal prospetto di cui sopra, si osserva che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo si rappresenta che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Si segnala che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal decreto-legge n. 31 del 2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta



ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in **euro 1.820.000,00**, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €

#### Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale

Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
------------------	---	------------------------	--	---	---	---------------------------------------



26.000	4	6.500	70,00 €	4	280,00 €	<b>1.820.000,00 €</b>
--------	---	-------	---------	---	----------	-----------------------

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Si precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificate in **euro 1.820.000 per l'anno 2022**, si prevede una specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **ART. 7 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)**

La disposizione è diretta ad approntare le necessarie misure di accoglienza per i cittadini afgani che sono giunti o giungeranno sul territorio nazionale, a causa della crisi politica e militare in atto in quel Paese.

Per tale ragione, si intende potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SIPROIMI) che, potendo ospitare sia richiedenti asilo sia titolari di protezione internazionale, costituisce la struttura più idonea per i profughi afgani.

Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi del Sistema di accoglienza e integrazione, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ammonta a:



- 543.544.231 euro per il 2021;
- 552.479.895 euro per il 2022;
- 552.479.895 euro per il 2023;
- 504.260.475 euro per il 2024.

Nel SAI, alla data del 31 agosto scorso, risultano attivi 855 progetti, con 29.145 posti complessivi attivi e 26.875 occupati. La quota di posti residui fruibili è complessivamente pari a 2.480, di cui 2.211 per utenza ordinaria, quale quella qui d'interesse, mentre la rimanente è riservata a minori e persone con disagio mentale o con disabilità.

Rispetto alla suddetta disponibilità di 2.211 posti, solo circa 400 possono essere utilizzati per nuclei familiari, categoria prevalente tra i profughi afgani.

Le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352 pg.1 e pg.3), alla data del 31 agosto scorso, ammontano ad euro 228.162.498,84 in termini di competenza e ad euro 233.448.658,66 in termini di cassa.

Ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del Sistema, approvate con D.M. 18 novembre 2019, il finanziamento dei progetti della rete, corrisposto annualmente, viene erogato in tre *tranches* di pagamento alle seguenti scadenze:

- 1<sup>a</sup> *tranche*, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 marzo;
- 2<sup>a</sup> *tranche*, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 luglio;
- 3<sup>a</sup> *tranche*, pari al 34% di finanziamento, entro il 30 novembre.

Pertanto, ad oggi le risorse in competenza e cassa sono necessarie per l'erogazione della terza *tranche* di pagamento dei progetti attivi.

Per far fronte alle suddette esigenze di accoglienza, derivanti dalla crisi afghana, si ritiene necessario un incremento di 3.000 posti nel sistema SAI, previsto al comma 1, nell'ambito dei progetti già attivi. Il costo complessivo, distinto per esercizio finanziario, si articola nel modo indicato nella tabella che segue.

Anno	Posti	Costo medio pro-capite pro-die	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2021 (dal 1° ottobre)	3.000	€ 41,07	92	€ 11.335.320
2022	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
2023	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
TOTALE GENERALE				€ 101.278.620

Sulla base degli elementi sopra riferiti, si può pervenire alla definizione degli incrementi complessivi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, secondo il seguente prospetto.

ANNUALITA'	AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI GIA' AVVIATI	TOTALE
2021 (dal 1° ottobre)	€ 11.335.320	€ 11.335.320
2022	€ 44.971.650	€ 44.971.650
2023	€ 44.971.650	€ 44.971.650

Ai suddetti oneri, ai sensi del comma 2 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla gestione dei centri per l'immigrazione, che dimostra la necessaria disponibilità.

Lo stanziamento residuo sul capitolo 2351/2 per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri, i cui oneri sono finanziati dallo stesso capitolo.



**ART. 8 (Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)**

Il **comma 1, lettera a)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante *“Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”*, modificando la disposizione in ottica di coordinamento normativo rispetto al nuovo comma 1-bis, che dispone il trasferimento in proprietà del *Narodni Dom*, sito in via Filzi, alla comunità linguistica slovena; vengono dunque eliminati i riferimenti all'edificio di via Filzi, in Trieste, già *Narodni Dom*, in considerazione del trasferimento dello stesso, disposto dal nuovo comma 1-bis, alla *“Fondazione Narodni Dom”*, costituita dall'Unione Culturale Economica Slovena – SKGZ e dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene – SSO. Viene, invece mantenuta la previsione secondo la quale la casa di cultura *Narodni dom* di Trieste, situata nel rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena e che nell'edificio sito in Gorizia, Corso Verdi, già *Trgovski Dom*, trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla *Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste*) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)** della proposta normativa, introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, che dispone il trasferimento in proprietà, alla *“Fondazione Narodni Dom”*, dell'edificio di via Filzi, già *Narodni Dom*. A tale proposito, si evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, il valore dell'edificio è quantificato in euro 9.050.000.

Si introduce, altresì, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, il quale dispone la concessione in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato *“ex Ospedale militare”*, già utilizzato come Casa dello studente, in concessione a titolo gratuito con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”*.

Viene altresì introdotto un nuovo comma 1-quater, il quale dispone la concessione, in uso perpetuo e gratuito, all'Università degli studi di Trieste, dell'edificio denominato *“Gregoretto 2”* di proprietà del Comune di Trieste.

Inoltre, il nuovo comma 1-quinquies del medesimo articolo 19 stabilisce che le operazioni di trasferimento previste dai commi precedenti siano esenti da carichi fiscali.

La disposizione di cui alla lettera b) trova compensazione nella autorizzazione di spesa (la cui copertura è indicata dal comma 3), per gli oneri di rifunzionalizzazione relativi all'immobile denominato *“ex Ospedale militare”*: lo stanziamento ivi indicato, posto in favore dell'Università di Trieste (pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022, di cui 2 mln per il 2021 e 7,054 mln per il 2022) compensa, infatti, il depauperamento del patrimonio dell'Università, conseguente alla cessione dell'edificio di via Filzi.

Il **comma 1, lettera c)** prevede la soppressione dell'attuale comma 2 del citato articolo 19, il quale prevede che *“In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”*.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede una autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, per oneri





quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in due milioni di euro annui dal 2023 al 2031. In particolare è stabilito che, agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca..

Con specifico riferimento agli interventi finanziati al comma 1 e, in particolare, all'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", da concedere in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, quest'ultima ha quantificato gli oneri di "rifunzionalizzazione" dell'edificio per interventi già realizzati. L'Università, infatti, ha già effettuato i lavori di ristrutturazione per un importo pari a 16.430.290,87 euro; tale importo è stato, tuttavia, in parte finanziato con somme già ricevute da parte dal Ministero dell'università e della ricerca (pari a 6.970.822 euro) e da CDP (pari a 406.214 euro). In ragione di ciò, l'Università ha fatto fronte con oneri propri alla residua parte degli interventi, per una somma pari ad euro 9.053.255.

In relazione all'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università, la stessa ha stimato i costi per la ristrutturazione per un importo pari a circa euro 21.000.000.

La stima effettuata dall'Ateneo tiene conto dei seguenti parametri, ricavati da fonti aperte.

L'edificio ha una dimensione catastale pari a 6.330 mq e 30.000 mc. (per un confronto: l'edificio di via Filzi *Narodni Dom* ha dimensioni simili, pari a 6.481,19 mq e 30.472 mc).

Sulla base della "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi" redatta dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il costo di ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo "pesante" (cioè ad alta densità di capitale, per risanare integralmente o restaurare completamente il manufatto edilizio), in edifici o parti di edifici con carattere storico, è stimato in 1.944,00 €/mq, arrivando ad un totale presunto (per i soli lavori) pari a  $1.944,00 * 6.330 = 12.305.520,00$  €. Tale valore corrisponde alla sola parte A del Quadro Economico, pari a circa il 65% del totale dell'investimento. La cifra complessiva è, dunque, prossima a euro 18.931.570. A tale ammontare vanno, tuttavia, aggiunti i costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica digitale, ammontanti, complessivamente, a circa 2 milioni di euro.

Pertanto, l'ammontare complessivo risulta pari a circa euro 21.000.000.

Il **comma 3** dispone un'autorizzazione di spesa per la rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare" quantificata in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare all'Università degli studi di Trieste a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si richiama, al riguardo, quanto esposto *supra* con riferimento ai commi 1 e 2.

Il **comma 4** rimette ad una intesa tra la citata Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la determinazione delle modalità del trasferimento della Scuola di Studi in Lingue Moderne per interpreti e traduttori, che attualmente occupa i locali del *Narodni Dom* di via Filzi, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)**



L'intervento normativo mira ad allineare le previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali, in prosieguo solo "Codice") a quelle del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in prosieguo solo "Regolamento"), nell'ottica di semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che nell'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

**Con le modifiche indicate al comma 1, lettere a) e b), si interviene sugli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies del Codice**, per chiarire la base giuridica e la liceità del trattamento operato dalle amministrazioni pubbliche nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento.

**Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), f) e g)** sono di mero coordinamento rispetto alla modifica degli articoli 2-ter e 2-quinquiesdecies.

**La disposizione di cui al comma 1, lettera e)**, novella il Codice della privacy inserendo un nuovo articolo 144-bis che mira ad incrementare gli strumenti immediati ed efficaci di tutela in favore di soggetti deboli potenzialmente destinatari di condotte riconducibili al concetto di *revenge porn*, soprattutto con specifico riferimento ai numerosi casi che hanno visto nel *web* il coinvolgimento di minori d'età o di soggetti deboli, vittime di diffusione e pubblicazione illecita di immagini anche a sfondo sessuale.


**Il comma 2** è anch'essa una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo 2-quinquiesdecies, abrogato dal presente articolo.

**Il comma 3**, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

L'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto in quanto trattasi di norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

08/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021.*

**Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare e semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare temporaneamente l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione in relazione alle operazioni di controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per i prossimi mesi, nonché di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni di carattere economico per far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dalla situazione politica determinatasi in Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonché per tutelare la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di *revenge porn*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;



EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ  
CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  
di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo. »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non

può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.»;

b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole « spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, » sono inserite le seguenti: « nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, »;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

## Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e

da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

### Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*septies* è inserito il seguente:

« *Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro).* – 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. ».

## CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

### Articolo 4.

*(Riorganizzazione del Ministero della salute)*

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15. ».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)*

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando

entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

*(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del



contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN MATERIA  
DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, NONCHÉ PER LA TUTELA  
DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

## Articolo 7.

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale  
per le politiche e i servizi dell'asilo)*

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

## Articolo 8.

*(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena  
della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica – Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà,

a titolo gratuito, alla “Fondazione – Fundacija Narodni Dom”, costituita dall’Unione culturale economica slovena – Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene – Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L’immobile denominato “ex Ospedale militare”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all’Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L’edificio denominato “Gregoretto 2”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all’Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali. »;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e di due milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato « ex Ospedale militare » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla « Fondazione – Fundacija Narodni Dom » la progressiva immissione nel possesso dell’edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già « Narodni Dom » di cui al comma 1-bis dell’articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l’Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Università degli studi di Trieste, nonché l’individuazione

degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

#### Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. »;

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole « ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o se necessaria ai sensi del comma 1-bis » e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole « ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o se necessarie ai sensi del comma 1-bis »;

b) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole « e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies* » sono soppresse;

e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

« Art. 144-*bis* (*Revenge porn*). – 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale. »;

f) all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole « 2-*quinqüesdecies* » sono soppresse;

g) all'articolo 167, al comma 2 le parole « ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* » sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## Articolo 10.

### (*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico,*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA



€ 4,00